COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

PAG.

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione*):

Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851 sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali. (2727) — LARUSSA ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426) 1447

PRESIDENTE 1447, 1452, 1453, 1455, 1457, 1459, 1460, 1461

MOLINAROLI, *Relatore* 1449, 1450, 1453, 1455, 1458, 1459

TURCHI 1450, 1451, 1452, 1453, 1456, 1457, 1459, 1460

NUMEROSO . . 1450, 1452, 1453, 1456, 1460

SAILIS . 1450, 1452, 1456, 1459, 1460, 1461

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 1451, 1452, 1459, 1461

RUSSO CARLO 1453, 1457

LUZZATTO 1455, 1460

MARTUSCELLI 1461

TESAURO 1461

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali (2727) e della proposta di legge dei deputati Larussa ed altri: Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali. (1426).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Larussa ed altri: « Disposizioni concernenti il trattamento economico, la carriera e il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali ».

Come i colleghi ricorderanno, nella seduta precedente, fu deliberata la chiusura della discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli nel testo del disegno di legge governativo.

Do lettura dell'articolo 1:

(*Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario*).

«La tabella *A* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente nel comune avente il numero maggiore di abitanti».

Questo articolo fa riferimento alla tabella *A* annessa alla presente legge. Ne do lettura:

TABELLA *A*

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al comune		Stipendio				
		Grado	Qualifica	Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Con popolazione oltre 1.000.000 di abitanti	I	Segretario generale di 1ª classe . .	984.000	1.014.000	1.044.000	—	4–
2ª	Con popolazione da 70.001 a 1.000.000 di abitanti o capoluoghi di provincia con popolazione oltre 50.000 abitanti	II	Segretario generale di 2ª classe . .	790.000	820.000	850.000	—	4–4
3ª	Con popolazione da 30.001 a 70.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia	III	Segretario capo di 1ª classe . . .	615.000	635.000	655.000	—	4–4
4ª	Con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti	IV	Segretario capo di 2ª caslse . . .	507.000	519.000	534.000	—	4–4
		V	Segretario capo di 3ª classe . . .	437.000	446.000	455.000	465.000	4–4–4
5ª	Con popolazione fino a 10.000 abitanti	VI	Segretario comunale di 1ª classe .	361.000	369.000	378.000	387.000	4–4–4
		VII	Segretario comunale di 2ª classe .	282.000	290.000	298.000	306.000	4–4–4
		VIII	Segretario comunale di 3ª classe .	215.000	221.000	227.000	237.000	2–2–3

Sia all'articolo 1 che alla tabella sono stati presentati emendamenti da parte del Governo di concerto col relatore.

Infatti all'articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo del terzo comma col seguente: « Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva nei comuni consorziati ».

È stato poi proposto di sostituire all'intera tabella *A*, la seguente:

TABELLA *A*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al comune	Stipendio				
			Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Con popolazione oltre 500 mila abitanti.	Direttore segretario generale	1.029.700	1.061.500	1.093.300	—	—
2ª	Con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione oltre 40.000 abitanti.	Segretario generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	—	4-4
3ª	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia.	Segretario generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	—	4-4
4ª	Con popolazione da 8.001 a 30.000 abitanti.	Segretario capo di 1ª classe	533.400	546.240	562.200	—	4-4
		Segretario capo di 2ª classe	458.880	468.480	478.080	—	4-4
		Segretario capo di 3ª classe	378.000	386.520	396.120	405.720	4-4-5
5ª	Con popolazione fino a 8.000 abitanti.	Segretario comunale di 1ª classe	293.880	302.400	310.920	319.440	4-4-5
		Segretario comunale di 2ª classe	222.600	228.960	235.440	246.000	2-2-3

MOLINAROLI, *Relatore*. Desidero ripetere, ancora una volta, che la nuova tabella proposta porta come modifica principale, in rapporto all'ordinamento attuale, l'abolizione dei gradi, la equiparazione dei gradi di segretario con quelli statali, la istituzione di classi che prima non esistevano, l'inclusione nella classe quinta di un gruppo di categorie

di comuni, suddivisi in tre gradi e che fanno ruolo a parte. Non mi spiego questo modo di congegnare l'ordinamento: tutto ciò, oltre a non essere giustificato ed opportuno, darà luogo a qualche inconveniente, perché, nel linguaggio comune e nel testo giuridico, quando si parlerà di gradi in correlazione con le altre norme legislative vigenti o che si emaneranno, molto probabilmente capiterà di veder citato un grado che non si saprà più se sarà grado di segretario o grado statale e non si saprà se corrisponderà al grado attuale o passato, perché anche le qualifiche sono spostate.

Dico di più: non bisogna dimenticare che il futuro stato giuridico dei segretari sarà quello che sorgerà con la nuova legge comunale che dovrà essere emanata, ma è un fatto che l'ordinamento statale è congegnato in un certo modo che si sintetizza nella parola statizzazione, e ricorrerà sempre un richiamo a questa situazione in rapporto a tutti quelli che saranno i nuovi provvedimenti riguardanti gl'impiegati dello Stato.

Precisamente, sotto questo rapporto, il secondo comma dell'articolo 12 del testo ministeriale dice che « ogni riforma del trattamento economico disposta dallo Stato, in linea generale, per i propri impiegati dovrà essere applicata ai segretari comunali ». A parte che qui bisogna dire « provinciali », mi domando come si potrà domani tranquillamente applicare ai segretari comunali una qualunque disposizione di legge che tocchi il trattamento economico (e non parlo di quello giuridico). Io sfido il Parlamento, il Governo, il Ministero del tesoro, a trovare un mezzo di esecuzione.

A me importa poco che sia usata una qualifica o un'altra, ma faccio queste considerazioni di ordine generale che non possono essere trascurate se non si vogliono lasciare motivi di incertezza che potranno essere poi causa di guai, sia pure involontari.

Su questo io ho inteso richiamare l'attenzione della Commissione valutandone esattamente la gravità. Io sono disposto a qualunque sacrificio in ordine a questa legge, ma non vorrei che questa categoria dei segretari comunali, che da tanto tempo attende, dovesse trovarsi domani in una situazione di irrisione per colpa del Parlamento. Esorto quindi la Commissione a trovare una soluzione che renda questa legge operante.

TURCHI. L'onorevole relatore non ne suggerisce alcuna ?

MOLINAROLI, *Relatore*. Evidentemente, se vogliamo essere logici e coerenti, dobbiamo allegare alla legge una tabella nella quale le varie classi dei segretari comunali vengano equiparate ai gradi della gerarchia statale. Del resto, una tabella siffatta esisteva anche nella legge del 1942.

Io so benissimo che potremo incontrare alcune difficoltà: per esempio quella concernente i segretari dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti che dovrebbero essere equiparati al grado quarto. Non si ha il coraggio di ammettere apertamente tale equiparazione (infatti lo stipendio non è stato completamente parificato) e, quasi per contentino, si è stabilita la denominazione nuova di « direttori segretari generali », come se questo potesse sodisfare gli interessati.

Io, tuttavia, sono certo, che qualsiasi difficoltà potrà essere superata in modo da varare una legge veramente operante e non tale da deludere le aspettative della categoria interessata.

NUMEROSO. Sono d'accordo con tutto quanto ha detto l'onorevole Molinaroli, soprattutto sulla necessità della tabella di assimilazione della categoria dei segretari comunali ai gradi dello Stato. Non vedo alcuna difficoltà ad inserire nella legge una siffatta tabella. Nel caso che ciò non fosse per qualsiasi ragione possibile, si potrebbe porre a verbale una dichiarazione tassativa che impegnasse gli organi amministrativi competenti a ritenere assimilabili i segretari comunali e provinciali a determinati gradi della gerarchia statale prendendo come base di paragone il trattamento economico. Ripeto, però, che la soluzione migliore sarebbe quella della tabella.

Quanto alla posizione dei segretari dei grandi comuni, faccio le mie riserve sulla qualifica di « direttori-segretari generali » che si è voluto escogitare per non dire apertamente che essi sono equiparati ai direttori generali dell'amministrazione statale.

Comunque, come ha detto il relatore, anche su questo potremmo non insistere: quello da cui non possiamo assolutamente deflettere è la necessità di una qualche assimilazione delle varie categorie dei segretari comunali con i gradi degli impiegati dello Stato, senza di che, molte parti di questa legge sarebbero inapplicabili e suscettibili di incertezze.

SAILIS. Io apprezzo molto le dichiarazioni dell'onorevole relatore e debbo aggiungere che se il comitato ristretto ha lavorato seriamente per molto tempo su questa legge, evidentemente, lo ha fatto con l'intenzione di varare un provvedimento privo, per quanto possibile, di incongruenze tecniche e sostan-

ziali. Noi dovremmo accogliere, quindi, i suggerimenti che egli ha espresso, ritenendoli perfettamente giusti. È necessario, infatti, andare incontro alla categoria interessata e davvero non vorrei che, per mancanza di coraggio o per scrupoli di altro genere, la legge non apportasse quei beneficî che sono nelle nostre intenzioni.

TURCHI. A mia volta, non posso disconoscere la fondatezza delle osservazioni dell'onorevole Molinaroli. Se noi non allegassimo alla legge una tabella o se restasse quella che il Governo ha proposto a modifica della precedente senza ulteriori specificazioni, sorgerebbero fatalmente gli inconvenienti cui ha accennato il relatore, a meno che il Parlamento non menzionasse specificatamente i segretari comunali tutte le volte che procederà a ritoccare il trattamento economico dei dipendenti dallo Stato. Poiché evidentemente un impegno del genere non può essere preso, la soluzione più razionale è quella di allegare una tabella esemplificativa nel senso proposto dal relatore. La cosa del resto ha dei precedenti: io ho qui, avanti a me la legge 12 aprile 1949 riguardante la revisione del trattamento economico dei dipendenti statali e vedo che, allegata ad essa, è una tabella nella quale viene stabilita una corrispondenza fra i gradi dell'amministrazione ferroviaria, che, come è noto, ha un organico autonomo e diverso, e i gradi delle altre amministrazioni dello Stato.

Per toccare anch'io la questione dei cosiddetti « direttori-segretari generali », ritengo che si tratti di una dizione che il Governo ha proposto al puro scopo di nascondere l'ingiusto trattamento che intenderebbe riservare al grado più elevato dei segretari comunali. Nell'atto in cui ha concesso questa denominazione, infatti, ha anche stabilito una decurtazione dello stipendio rispetto ai funzionari dello Stato di grado quarto. Io invece ritengo che l'equiparazione dei segretari dei comuni con più di 500 mila abitanti al grado IV dello Stato vada compiuta per intero, soprattutto nella parte economica. Gli interessati saranno più contenti di ciò, anche se si continuerà a chiamarli come si è fatto fino ad ora.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Posso apprezzare ciò che ha dichiarato il relatore, che è frutto di uno studio appassionato del problema. Voglio però precisare perché il Governo ha presentato una nuova tabella.

Secondo la originaria tabella ministeriale, questa categoria comprendeva i comuni che superassero il milione di abitanti. Scendendo, viceversa, a 500 mila abitanti, verremmo a parificare il segretario generale del comune di Roma a quello di una città che abbia solo 400 mila abitanti. Il che credo non sia ammissibile.

Vi è poi una difficoltà di indole — diciamo così — gerarchica: in periferia, i prefetti hanno il grado IV. Vi pare che il prefetto di una grande provincia possa essere parificato al segretario comunale? Ecco perché si è presentata la necessità di creare questa prima classe, che non è parificata al grado IV.

Io potrei fare quelle dichiarazioni alle quali ha accennato l'onorevole Numeroso: abbiamo già un articolo 12 per cui i miglioramenti apportati agli stipendi degli impiegati dello Stato sono, *ipso jure*, estesi ai dipendenti degli enti locali. Quindi, questa equiparazione, in rapporto agli stipendi degli impiegati dello Stato, già avviene: quindi, sia pure indirettamente, abbiamo una conferma che esiste una equiparazione.

Se, viceversa, vogliamo fare una tabella di vera e propria equiparazione di gradi, incapperemmo nella difficoltà di quella prima classe, in relazione a quel rapporto gerarchico al quale ho prima accennato.

Tenete altresì presente che, aumentando gli stipendi in questa misura, siccome i diritti di segreteria, per la quota che spetta al segretario comunale, non possono mai superare la metà dello stipendio che gli compete, si viene ad apportare un aumento sensibilissimo: i diritti di segreteria nelle grandi città sono cospicui, ed aumentare il minimo di stipendio porta automaticamente ad aumentare la quota dei diritti di segreteria. Quindi, se formalmente vi è questa diversità tra il grado di prefetto e quello di segretario generale dei grandi comuni, il trattamento economico sarebbe identico.

Onorevole Turchi, lei ricorderà come, in occasione dell'ultima discussione sugli aumenti agli statali, vi furono diversi articoli che parlavano espressamente dei dipendenti comunali. Quindi, nella prassi, vi è questa estensione. In analoga occasione si potrà eventualmente dichiarare che il grado X corrisponde al grado Y. Potrei anche assumere un impegno in questo senso: che, quando verranno discussi eventuali provvedimenti a favore degli statali, si inseriranno disposizioni in questo senso.

Ripeto che, facendo una tabella a parte, urteremmo sempre nella questione del grado IV, alla quale il Governo non può aderire.

Gli onorevoli colleghi sanno che, in questa materia, molti miglioramenti sono stati ottenuti e molti passi in avanti sono stati com-

piuti. Si tratta di un provvedimento che, forse, potrà essere in seguito modificato a vantaggio delle categorie interessate. Accettate, per ora, questa impostazione; non mettete il Governo di fronte all'eventuale necessità di invocare l'articolo della Costituzione che gli dà il diritto di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge. Compite un atto di buona volontà, tenendo conto delle mie oneste dichiarazioni.

NUMEROSO. Prendo atto volentieri delle dichiarazioni del Governo. Ritengo in gran parte superata la questione, perché quando l'onorevole Sottosegretario ha dichiarato che, in occasione di futuri provvedimenti economici per gli statali, si emaneranno norme particolari, credo che possiamo accontentarci.

Vi è la questione del segretario generale dei grandi comuni. Questa potrebbe essere risolta, e se il Governo potesse tornare alla sua primitiva posizione (cioè, grado IV soltanto nei comuni con oltre un milione di abitanti) io vi aderirei volentieri.

Se accettassimo l'originaria impostazione, il Governo sarebbe disposto ad accettare poi la tabella di assimilazione? Io, per mio conto, sarei favorevole, perché il sacrificio di alcuni segretari generali di grandi comuni, farebbe risolvere una questione che riguarda tutti i segretari comunali.

D'altra parte, debbo aggiungere che, comunque, occorre sopprimere la tabella *F* allegata alla legge del 1942, che non può rimanere in vigore. Siccome non ne è prevista l'abrogazione, bisogna includere, quanto meno nell'articolo 23, la soppressione della tabella *F*. Se essa non verrà soppressa, si darà luogo ad equivoci e ad inconvenienti anche gravi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Della tabella *F* non è progettata la soppressione. È un elemento che può sempre aiutarci!

NUMEROSO. Non è possibile mantenerla, perché ci riporta ai vecchi gradi. Io non mi sentirei di dare il mio voto favorevole all'articolo 1 se non decidessimo la soppressione della tabella *F*.

SAILIS. Ho ascoltato con grande attenzione le parole pronunciate dal collega Turchi circa il grado IV: ma non sono insensibile a quanto ha dichiarato l'onorevole Sottosegretario circa il mantenimento di qualche sfumatura differenziale, gerarchica, con il prefetto.

Perché, allora, non manteniamo il grado IV in una situazione di fluidità, dichiarando nello stesso tempo una automatica corrispondenza di tutti gli altri gradi? Cioè: manteniamo il grado IV in una situazione non perfettamente aderente alla gerarchia statale, ma rendiamo giustizia a tutta la categoria, facendo corrispondere gli altri gradi dei segretari comunali a quelli dell'ordinamento gerarchico dello Stato. Se fosse possibile ottenere questo, avremmo già ottenuto molto, applicando nell'avvenire l'automatismo degli aumenti agli statali ai corrispondenti gradi dei segretari comunali.

PRESIDENTE. Vi è una richiesta dell'onorevole Numeroso: soppressione della tabella *F*, contenuta nella legge 27 giugno 1942, n. 851. Ritengo che di esse se ne potrà parlare quando esamineremo l'articolo 23 che abroga alcune disposizioni della suddetta legge.

Vorrei sapere dall'onorevole Numeroso se la sua richiesta viene formulata come pregiudiziale all'approvazione dell'articolo 1.

NUMEROSO. Posso rinviare tale richiesta alla fine del disegno di legge. Ma resti chiaro che il mio voto favorevole all'articolo 1 è condizionato alla soppressione della tabella *F*.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io proporrei di approvare l'articolo 1, riservandomi di fornire ulteriori chiarimenti — in base ai contatti che prenderò nel frattempo — sulla possibilità di accettare le proposte che sono state fatte, anche in rapporto alla fluidità del grado IV ed alla equiparazione degli altri gradi.

NUMEROSO. Sono d'accordo.

TURCHI. Se io dicessi che mi meraviglio di queste dichiarazioni del rappresentante del Governo, direi una cosa nella quale non credo perché ogni giorno abbiamo delle sorprese. Tuttavia, non vi è dubbio che è motivo di stupore il fatto che il Governo dichiari che studierà la proposta del collega Numeroso senza che di questa proposta si sia discusso né parlato. Sono contrario nettamente alla proposta dell'onorevole Numeroso. Noi abbiamo lavorato per sei mesi ed ora tutto quello che si è detto e deliberato non sarebbe tenuto in alcun conto.

NUMEROSO. A che cosa è contrario?

TURCHI. Alla sua proposta di riservare il grado I ai segretari dei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti. Eravamo d'accordo nell'attribuire il grado I ai segretari dei comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti. Abbiamo, ciò nonostante, acceduto a riservare ad essi i comuni con popolazione superiore ai 500 mila abitanti. Ora volete tornare di nuovo alla situazione precedente...

NUMEROSO. Ho fatto, quella proposta per tutelare gli interessi dell'intera categoria, ad eccezione di tre funzionari.

RUSSO CARLO. Sono nettamente contrario a ritornare indietro alle nostre deliberazioni di massima e ad accettare la primitiva tabella *A* proposta dal Governo.

Potremo poi esaminare la proposta del collega Sailis, cioè risolvere la situazione delle altre categorie senza definire il problema del grado IV. Questa potrebbe rappresentare un modo di risoluzione del problema.

MOLINAROLI, *Relatore*. Non è il caso di tornare sulla proposta dell'onorevole Numeroso...

NUMEROSO. La ritiro.

MOLINAROLI, *Relatore*. ...anche perché è necessario non perdere altro tempo, sia pure nell'intento di ordinare la materia nel modo più ponderato e perfetto giuridicamente, ma purtroppo questo risultato non potrà essere raggiunto. Al riguardo ho già fatto delle considerazioni che credo siano degne di apprezzamento.

A mio giudizio non vi è ragione di soprassedere all'esame dell'articolo 1 e dell'emendamento che è stato proposto ad esso. Si potrà votare quell'articolo e poi la nuova tabella proposta dal Governo. La soluzione da me prospettata potrà essere ripresentata in altra sede, formulando una tabella rispondente alla nuova situazione creatasi. In quella occasione si potrà studiare se la proposta del collega Sailis, concernente il grado IV, possa sussistere. Anche se stabiliamo che al grado IV si corrisponde uno stipendio che viene esattamente fissato, una tabella equiparativa è indispensabile se non vogliamo formulare una legge tutt'altro che perfetta. Richiamando il grado IV non creeremo alcun dubbio, perché si dice chiaramente in che cosa consiste quel grado. L'articolo 13 del disegno di legge ministeriale, che concerne l'indennità di missione, stabilisce chiaramente che le indennità di missione e di trasferta per il grado I non saranno corrispondenti a quelle del grado IV dei funzionari dello Stato, ma proporzionate allo stipendio spettante ai segretari di detto grado. Quindi ogni dubbio al riguardo viene dissipato.

Perciò è necessario approvare anche la tabella, con la riserva che l'equiparazione dei gradi si concreterà in sede di un qualsiasi articolo successivo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dal Governo di concerto col relatore, sostitutivo totale del terzo comma. Lo rileggo:

« Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei comuni consorziati ».

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta così modificato:

(*Classificazione dei comuni per l'assegnazione del segretario*).

« La tabella *A* allegata alla legge 27 giugno 1942, n. 851, relativa all'assegnazione del grado del segretario ai comuni ed agli stipendi dei segretari comunali, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

A ciascun comune è assegnato, secondo la sua popolazione, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella tabella suddetta.

Per i comuni consorziati la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva nei comuni consorziati ».

TURCHI. Per dichiarazione di voto sull'articolo 1, non posso non deplorare il passo indietro che si è fatto, e che vedo accettato da tutti, sulle proposte del comitato che — incaricato dalla Commissione di esaminare dettagliatamente il problema — aveva preso in considerazione un complesso di elementi che non possono essere ignorati da chi voglia esaminare il problema dei segretari comunali non solo sotto il profilo del trattamento economico, ma anche sotto il profilo della dignità alla quale questa categoria, come ogni altra, giustamente tiene.

Si era riconosciuto giusto elevare il grado dei segretari comunali per consentire loro un miglioramento economico, ma si era altresì riconosciuta la necessità di conferire il grado I anche ai segretari comunali di un gruppo di città che, pur avendo una popolazione inferiore, non avevano certo minore dignità di altre città, per cui noi ci eravamo orientati in modo da non porre in primo piano l'elemento demografico. Ritengo che il comitato si era orientato giustamente; questo abbandono di posizioni mi costa tanto caro che debbo denunciarlo pubblicamente in questa seduta.

Pertanto approvo la tabella che rappresenta un miglioramento, ma mi duole assai che le proposte del comitato, formulate a ragion veduta e dopo lunga meditazione e discussione, abbiano fatto una fine così poco decorosa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso quale risulta in

seguito alle modifiche apportate e del quale ho dato in precedenza lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la nuova tabella *A*, proposta dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

TABELLA *A*.

ASSEGNAZIONE DEL GRADO DEL SEGRETARIO AI COMUNI E STIPENDI LORDI DEI SEGRETARI COMUNALI

Classe	COMUNI	Grado e qualifica del segretario assegnato al comune	Stipendio				
			Del grado iniziale	Al primo aumento	Al secondo aumento	Al terzo aumento	Anni richiesti per gli aumenti
1ª	Con popolazione oltre 500.000 abitanti.	Direttore segretario generale	1.029.700	1.061.500	1.093.300	—	—
2ª	Con popolazione da 65.001 a 500.000 abitanti e capoluoghi di provincia con popolazione oltre 40.000 abitanti.	Segretario generale di 1ª classe	837.840	871.320	904.920	—	4-4
3ª	Con popolazione da 30.001 a 65.000 abitanti e rimanenti capoluoghi di provincia.	Segretario generale di 2ª classe	649.080	669.480	690.720	—	4-4
4ª	Con popolazione da 80.001 a 30.000 abitanti.	Segretario capo di 1ª classe	533.400	546.240	562.204	—	4-4
		Segretario capo di 2ª classe	458.880	468.480	478.080	—	4-4
5ª	Con popolazione fino a 80.000 abitanti.	Segretario comunale di 3ª classe	378.000	386.520	396.120	405.720	4-4-5
		Segretario comunale di 1ª classe	293.880	302.400	310.920	319.440	4-4-5
		Segretario comunal di 2ª classe	222.600	228.960	235.440	246.000	2-2-3

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 2:

(*Revisione della classificazione dei comuni*).

«Entro sei mesi dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del censimento deve procedersi alla revisione della classificazione dei comuni prevista dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Decorsi cinque anni da una revisione, senza che sia stato effettuato il censimento, può procedersi ad una nuova revisione in base a modalità che saranno, di volta in volta,

determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto nella determinazione di tali modalità ha riferimento a dati statistici.

Tra una revisione e l'altra non è ammessa alcuna variazione che non sia derivante da modificazioni della circoscrizione territoriale del comune».

LUZZATTO. Desidererei avere un chiarimento e cioè se i risultati dell'ultimo censimento debbano essere ritenuti pubblicati oppure no.

MOLINAROLI, *Relatore*. Naturalmente, ci si deve riferire ai dati che vengono pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale*.

LUZZATTO. Quindi il censimento fa testo per altri fini...

MOLINAROLI, *Relatore*. Fa testo, quando si richiamano i risultati del censimento inseriti e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale*.

LUZZATTO. Allora, prendo atto, che i dati del censimento mentre non hanno valore per i segretari comunali sono presi invece in considerazione per le elezioni amministrative od altre.

MOLINAROLI. *Relatore*. Onorevole Luzzatto, ella deve pure ammettere che talvolta ci si possa riferire a dati e a risultati di censimenti non ancora ufficialmente pubblicati.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del quale ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

(*Ruoli dei segretari comunali – Pubblicazione dei ruoli – Ricorsi*).

«I segretari comunali dei gradi I, II, III, IV e V sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali dei gradi VI, VII e VIII sono iscritti nei ruoli delle provincie in cui prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali dei primi cinque gradi, secondo la situazione al 1° gennaio, dev'essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali dei gradi VI, VII e VIII, secondo la situazione al 1° gennaio, devono essere compilati dalle Prefetture delle province nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel *Foglio Annunzi Legali* delle province medesime.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardino».

A questo articolo 3 sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti formali che sono in relazione con la nuova tabella *A* testé approvata:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: dei gradi I, II, III, IV e V, *con*: aventi i gradi di direttore segretario generale, segretario generale di 1ª e 2ª classe e segretario capo di 1ª e 2ª classe »;

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: dei gradi VI, VII e VIII, *con*: aventi i gradi di segretario capo di 3ª classe, segretario di 1ª classe e di 2ª classe »;

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: dei primi cinque gradi, *con*: di cui al 1° comma »;

« *Al quarto comma, sostituire le parole*: dei gradi VI, VII e VIII, *con*: di cui al 2° comma ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il primo degli emendamenti presentati, cioè:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: dei gradi I, II, III, IV e V, *con*: aventi i gradi di direttore segretario generale, segretario generale di 1ª e 2ª classe e segretario capo di 1ª e 2ª classe ».

(*È approvato*).

Passiamo al secondo emendamento:

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: dei gradi VI, VII e VIII, *con*: aventi i gradi di segretario capo di 3ª classe, segretario di 1ª classe e di 2ª classe ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il successivo emendamento al terzo comma:

« *Sostituire le parole*: dei primi cinque gradi, *con*: di cui al 1° comma ».

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo emendamento proposto:

« *Al quarto comma, sostituire le parole*: dei gradi VI, VII e VIII, *con*: di cui al 2° comma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo, allora, in votazione l'articolo 3, nel suo complesso, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti testé votati:

(Ruoli dei segretari comunali — Pubblicazione dei ruoli — Ricorsi).

« I segretari comunali aventi i gradi di direttore segretario generale, segretario generale di 1ª e 2ª classe e segretario capo di 1ª e 2ª classe sono iscritti in un ruolo nazionale.

I segretari comunali aventi i gradi di segretario capo di 3ª classe, segretario di 1ª classe e di 2ª classe sono iscritti nei ruoli delle province in cui prestano servizio.

Il ruolo di anzianità dei segretari comunali di cui al 1° comma, secondo la situazione al 1° gennaio, dev'essere compilato dal Ministero dell'interno entro il mese di marzo di ogni anno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I ruoli di anzianità dei segretari comunali di cui al 2° comma, secondo la situazione al 1° gennaio, devono essere compilati dalle Prefetture delle province nelle quali i segretari prestano servizio e pubblicati nel *Foglio Annunzi Legali* delle province medesime.

Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione, i segretari comunali possono presentare opposizione rispettivamente al Ministero od alle Prefetture, al fine di ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità ovvero di altri dati che li riguardino ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

(Criteri per la determinazione dell'anzianità).

«L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dall'anzianità nel grado precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nel grado precedente è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio».

TURCHI. Onorevoli colleghi, a questo articolo, e precisamente al secondo comma, io proporrei un emendamento aggiuntivo. Questo mio emendamento, forse non è strettamente necessario, ma può essere utile. Il secondo comma dell'articolo 4 dice:

« Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio ».

La sospensione dal grado con privazione dello stipendio è una misura cautelare alla quale può seguire o la punizione o la dispensa, secondo i casi, ma alla quale può anche seguire il proscioglimento da ogni addebito e la reintegrazione di tutti i diritti del dipendente comunale, specie nei confronti della carriera. Io propongo, quindi, ad evitare eventuali dubbi, che potrebbero essere assai gravi in proposito, il seguente emendamento aggiuntivo e cioè aggiungere, dopo la parola « stipendio », le parole « sempre che non ne sia stato reintegrato a seguito di assoluzione degli addebiti contestatigli ».

SAILIS. Trovo giusta la proposta dell'onorevole Turchi, ma, è evidente che chi sia stato prosciolto da ogni addebito debba anche essere reintegrato in tutte le sue aspettative e nei suoi diritti riguardo alla carriera.

NUMEROSO. Se l'onorevole Turchi mi permette, vorrei modificare il suo emendamento e renderlo più semplice, e cioè sostituire le parole: « o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio », con le seguenti: « o sia stato punito con privazione dello stipendio ». In altri termini, la punizione deve intendersi come avvenuta in via definitiva.

TURCHI. Onorevoli colleghi, la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, è una misura cautelare generalmente adottata quando si presentano gli estremi per una denuncia all'autorità giudiziaria. Può capitare che alla sanzione della privazione dello stipendio non segua poi la dispensa in seguito ad una condanna. Non sempre, ripeto, ad una condanna deve seguire la dispensa dal servizio. Ora, se vi è una assoluzione da tutti gli addebiti che hanno portato alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, è giusto che questa assoluzione abbia effetto anche nei riflessi della carriera. Se noi affermassimo che questi effetti si hanno soltanto quando vi sia una sanzione che comporti la sospensione dal grado con privazione dello stipendio, noi diremmo soltanto una parte di quello che dobbiamo dire.

NUMEROSO. È evidente che si debba tener presente la definizione da ogni addebito, anche ai fini della carriera.

TURCHI. Non è detto, e a me pare che bisogna dirlo.

RUSSO CARLO. Io propongo, nell'ultima parte dell'articolo 4, di dire: « o sia stato sospeso con provvedimento definitivo dal grado con privazione dello stipendio ».

TURCHI. Sono favorevole alla nuova formulazione proposta dall'onorevole Russo.

PRESIDENTE. Poiché vedo concordi gli onorevoli colleghi su questa ultima proposta, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo testé letto dall'onorevole Russo al secondo comma dell'articolo, e cioè:

« *Aggiungere, dopo le parole*: o sia stato sospeso, *le seguenti*: con provvedimento definitivo ».

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'articolo 4 come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Russo:

(Criteri per la determinazione dell'anzianità).

« L'anzianità è determinata dalla data di decorrenza della nomina o della promozione; a parità di tale data, dall'anzianità nel grado precedente; a parità di decorrenza anche della nomina o promozione nel grado precedente è determinata dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi o nelle graduatorie di merito.

Nel computo dell'anzianità non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sia stato sospeso, con provvedimento definitivo, dal grado con privazione dello stipendio ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

(Consigli di amministrazione del personale dei segretari comunali – Composizione).

«Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue:

del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

del capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

di un sindaco di comune di I, II o III classe;

di un segretario generale comunale di grado I o II.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un comune di classe non inferiore alla III, di un segretario comunale di grado non inferiore al III e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretarî comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del consigliere di Prefettura addetto al servizio;

di un sindaco e di un segretario di comuni della provincia nominati al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionarî cui spetti di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

A questo articolo sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti di carattere formale:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: un segretario generale comunale di grado I e II, *con*: un direttore segretario generale o un segretario generale comunale di 1ª classe »;

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: di un segretario comunale di grado non inferiore al III, *con*: di un segretario generale di 1ª o 2ª classe ».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il primo dei due emendamenti presentati, e cioè:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: un segretario generale comunale di grado I e II, *con*: un direttore segretario generale o un segretario generale comunale di 1ª classe ».

(È approvato).

Passiamo al secondo emendamento:

« *Al terzo comma, sostituire le parole*: di un segretario comunale di grado non inferiore al III, *con*: di un segretario generale di 1ª o 2ª classe ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo allora in votazione l'articolo 5, nel suo complesso, così modificato:

(Consigli di amministrazione del personale dei segretari comunali — Composizione).

« Il Consiglio centrale di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale ha sede presso il Ministero dell'interno ed è costituito come segue:

del direttore generale dell'Amministrazione civile, presidente;

del capo del personale dei segretari comunali e provinciali;

del capo della divisione cui è affidato il servizio relativo agli affari comunali e provinciali presso la Direzione generale dell'Amministrazione civile;

di un sindaco di comune di I, II o III classe;

di un direttore segretario generale o un segretario generale comunale di 1ª classe.

Il sindaco ed il segretario generale sono nominati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministero dell'interno.

Con lo stesso decreto si procede alla nomina, quali supplenti, di un sindaco di un comune di classe non inferiore alla III, di un segretario generale di 1ª o 2ª classe e di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al VI.

Un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al IX, esercita le funzioni di segretario.

I Consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le Prefetture e sono costituiti come segue:

del prefetto, presidente;

del vice prefetto vicario;

del consigliere di Prefettura addetto al servizio;

di un sindaco e di un segretario di comuni della provincia nominati al principio di ogni anno, con decreto del prefetto.

Con lo stesso decreto vengono nominati un sindaco ed un segretario comunale quali supplenti, nonché un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, quale segretario.

I membri di diritto dei Consigli di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetti di farne le veci.

Per la validità delle adunanze dei Consigli di amministrazione è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso il presidente; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6:

(*Ammissione in carriera*).

«Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei comuni della classe V o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

I vincitori del concorso sono nominati segretarî comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria.

Le assegnazioni ai comuni sono disposte dai prefetti».

A questo articolo è stato presentato dal Governo di concerto col relatore il seguente emendamento aggiuntivo:

« *All'ultimo comma, aggiungere, dopo la parola*: prefetti, *le seguenti*: con i criteri di cui al 2° comma ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Questa aggiunta all'ultimo comma è di assoluta necessità. Se non fosse detto questo il vincitore del concorso iniziale potrebbe andare a finire in un comune superiore ad 8 mila abitanti, anziché fare il tirocinio nei comuni piccoli e disagiati, là dove di solito si comincia la carriera.

Non solo, ma propongo un'altra aggiunta. Quando si fanno assegnazioni di concorrenti di prima nomina, è giusto che coloro che sono

già in servizio in comuni della stessa classe abbiano la preferenza nella scelta della sede rispetto agli ultimi arrivati. Allora perché quello che è detto all'articolo 8 abbia senso, aggiungerei all'emendamento proposto dal Governo le seguenti parole: « che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 8 ».

SAILIS. Mi pare che le aggiunte all'articolo 6 e le chiarificazioni del relatore siano molto opportune, perché ispirate ad un criterio di giustizia ed anche di umanità: non è giusto che l'ultimo arrivato sia assegnato ad una sede comoda senza fare un tirocinio che può essere penoso, ma che è necessario, perché le posizioni comode bisogna che siano un po' sudate.

Voto a favore dell'aggiunta proposta dal relatore anche per un'altra ragione: perché nel campo dei segretari comunali non si verifichi quello che si è verificato e si verifica attualmente nel campo dei maestri elementari, i quali sono certe volte destinati a grandi sedi con estrema faciloneria, mentre altri con 20, 25 e perfino 30 anni di servizio sono relegati nei piccoli paesi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di accettare l'emendamento del relatore, che risponde a due esigenze, che praticamente si riteneva di poter attuare, ma per le quali la norma chiarificatrice diventa una sicura linea di diritto per i segretari comunali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6, fino all'ultimo comma escluso:

(Ammissione in carriera).

« Nel gennaio di ciascun anno il Ministero dell'interno bandisce un concorso per titoli per i posti disponibili nei comuni della classe V o che si renderanno vacanti entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

I vincitori del concorso sono nominati segretari comunali ed assegnati ai ruoli provinciali dal Ministero dell'interno, tenuti presenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, l'ordine della graduatoria e le aspirazioni espresse dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso.

Le iscrizioni nei ruoli sono effettuate dai prefetti, secondo l'ordine della graduatoria ».

(È approvato).

L'ultimo comma risulterebbe così modificato dagli emendamenti del relatore e del Governo:

« Le assegnazioni sono disposte dai prefetti con i criteri di cui al 2° comma, ai comuni che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 8 ».

TURCHI. Sarebbe meglio sostituire alla parola « comuni » « posti ».

PRESIDENTE. Meglio « sedi ».

MOLINAROLI, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma, così emendato:

« Le assegnazioni sono disposte dai prefetti con i criteri di cui al 2° comma, alle sedi che restano vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al successivo articolo 8.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7:

(Periodo di esperimento).

«La prima assunzione in servizio dei segretarî comunali di grado VIII ha luogo a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, che può essere prorogato per altri sei mesi con decreto del prefetto sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione.

Al compimento del periodo di esperimento, il prefetto, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio provinciale di amministrazione, conferisce la nomina definitiva o dispone la cancellazione dal ruolo per insoddisfacente esito del periodo di esperimento.

Alla data della cancellazione dal ruolo il segretario cessa dal servizio».

A questo articolo abbiamo il seguente emendamento proposto dal Governo di concerto col relatore:

« *Al primo comma, sostituire alle parole*: grado VIII, *le parole*: II classe ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo, così modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8:

(Concorsi per trasferimenti).

«Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe V della provincia.

A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretarî dei gradi VI, VII e VIII, anche se in servizio in altre province.

Le assegnazioni dei segretarî ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

I trasferimenti di ufficio possono essere disposti soltanto per esigenze di servizio, su richiesta o previo parere delle Amministrazioni interessate.

I trasferimenti d'ufficio dei segretarî degli ultimi tre gradi sono disposti dal prefetto nell'ambito della provincia e dal Ministro dell'interno da una provincia all'altra. I trasferimenti dei segretarî dei gradi V e superiori sono, in ogni caso, disposti dal Ministro dell'interno.

Restano ferme le disposizioni vigenti per le Regioni a statuto speciale».

A questo articolo è stato proposto dal Governo di concerto col relatore, di sostituire, al secondo comma, le parole: « dei gradi VI, VII e VIII », con: « capi di 3ª classe e i segretari di 1ª e 2ª classe ».

Al 5° comma si dovrebbero sostituire le parole « degli ultimi tre gradi » con « capi di 3ª classe e dei segretari di 1ª e 2 classe ». Nello stesso comma le parole « i trasferimenti dei segretari dei gradi V e superiori » dovrebbero essere sostituiti con « I trasferimenti degli altri segretari ».

NUMEROSO. Al secondo comma proporrei la soppressione delle parole « per trasferimento », perché superflue e già comprese nel titolo dell'articolo.

LUZZATTO. La intestazione non è normativa.

NUMEROSO. Rinuncio alla proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma, sul quale non vi sono emendamenti:

« Nel giugno di ciascun anno i prefetti bandiscono un unico concorso per titoli cumulativamente per tutte le sedi vacanti della classe 5ª della provincia ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma, così come risulta emendato dalle modifiche proposte dal Governo:

« A detti concorsi possono partecipare, per trasferimento, i segretari capi di 3ª classe e i segretari di 1ª e 2ª classe, anche se in servizio in altre province ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, sul quale non vi sono emendamenti:

« Le assegnazioni dei segretari ai comuni messi a concorso sono disposte con decreto del prefetto, in base alla graduatoria formata dal Consiglio provinciale di amministrazione ed alle preferenze indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione ».

(È approvato).

TURCHI. Al comma quarto propongo di sostituire alle parole « o previo » le parole « e su conforme ». Le disposizioni della legge 7 giugno 1947 riconoscono alle amministrazioni comunali il diritto di esprimere il gradimento sull'assegnazione dei segretari comunali, ma questo parere non è vincolante, per cui spesso avviene che il segretario viene ugualmente inviato a quel comune dove non è gradito. Da qui ha inizio una situazione di contrasto tra l'amministrazione comunale e il segretario, tra i quali invece è tanto necessario regni l'armonia, e che può risolversi solo col trasferimento. Di questo si è recentemente occupato il Consiglio di Stato, il quale ha ritenuto arbitrario l'atto del prefetto che assegna il segretario al comune anche quando vi sia il parere contrario dell'amministrazione comunale. Io so che queste decisioni del Consiglio di Stato valgono per i casi esaminati e non costituiscono un principio che debba essere sempre osservato. Però noi abbiamo il dovere di tener conto dell'esperienza fatta dal 1947 ad oggi e di evitare che la disposizione che riconosce al comune la facoltà di esprimere il parere praticamente si risolva in nulla stabilendo che non si può andare contro il parere sfavorevole espresso dall'amministrazione comunale.

LUZZATTO. Basterebbe aggiungere la parola « conforme »: « o previo conforme parere delle amministrazioni interessate ». L'aggettivo direbbe che il parere è vincolante.

SAILIS. Ho paura che questo emendamento standardizzi troppo le posizioni e le renda troppo meccaniche. Dico questo nell'interesse delle amministrazioni comunali stesse, le quali possono trovarsi in situazioni alquanto delicate nel dare questo parere e anche nell'imporlo, perché se diventa vincolante si toglie qualsiasi possibilità di determinare il trasferimento. Alle volte le amministrazioni comunali si trovano in disagio nell'adottare un provvedimento che sanno già che è vincolante, anche perché non vogliono assumere un atteggiamento deciso e preferiscono affidarsi agli eventi.

MARTUSCELLI. Il parere, l'amministrazione comunale lo deve sempre esprimere. L'unica cosa da evitare è che il segretario non sia gradito.

SAILIS. Si toglie anche la discrezionalità di provvedere al trasferimento. Non so se sia un bene, nell'interesse dello stesso segretario. Comunque, non insisto. Chiedo a voi di esaminare la questione. Non è un bene neanche per lo stesso funzionario. Quando un funzionario sta male in una sede, non si favorisce quella elasticità che dovrebbe presiedere ai rapporti fra funzionario e amministrazione comunale.

TESAURO. Credo che, con tutta la buona volontà, non si possa trovare una formula per accogliere la proposta Turchi. Il collega Turchi ha ricordato una decisione assai elaborata del Consiglio di Stato, decisione in cui era affermato un principio che tutti abbiamo — direi — il dovere di condividere: che cioè l'autorità amministrativa, quando ha bisogno del parere di un'altra amministrazione per l'adozione di un determinato provvedimento, non può limitarsi ad adottare puramente e semplicemente il provvedimento quando il parere è contrario, ma deve indicare i motivi in base ai quali non crede di accogliere quel parere e crede di provvedere difformemente. Quindi, in quel caso, il principio accolto dal Consiglio di Stato è — direi — universalmente riconosciuto e fondato in dottrina e in giurisprudenza. Ma quella decisione del Consiglio di Stato non ha niente a che fare con la esigenza che è stata prospettata e che trova piena e integrale sodisfazione in questo quarto comma dell'articolo 8. Infatti, a che cosa serve il parere dell'amministrazione comunale per un trasferimento di ufficio? Esclusivamente a mettere in grado l'autorità amministrativa di avere tutti gli elementi dinanzi a sé per il trasferimento di un determinato funzionario; e, fra tutti questi elementi, in prima linea è quello prospettato dall'onorevole Turchi e ribadito dall'onorevole Martuscelli, cioè l'elemento della opportunità di evitare contrasti fra l'amministrazione e un funzionario. Però non è possibile scrivere « su parere conforme », perché determineremmo l'impossibilità di applicazione della legge, sia pure per un caso marginale. Infatti, se, per avventura, su un determinato funzionario tutte le amministrazioni si pronunciassero in un certo senso, non sarebbe possibile adottare il trasferimento d'ufficio.

Infine, mi permetto di ricordare ai colleghi proponenti che il trasferimento d'ufficio ha una sua particolare ragion d'essere in tutto questo complesso sistema in cui giuoca l'interesse dello Stato e l'interesse delle amministrazioni autonome. In un momento in cui facciamo dipendere dalla volontà delle amministrazioni l'adozione di un provvedimento, veniamo a sganciare uno dei due pilastri fondamentali di questo sistema legislativo, per cui il sistema stesso nel suo complesso non avrebbe più ragion d'essere. Ma, anche a voler dimenticare questo, mi permetto di richiamare l'attenzione dei proponenti sull'assoluta inoperabilità della legge. Noi verremmo a determinare la inapplicabilità della legge o la inapplicabilità del trasferimento d'ufficio. Invece, i colleghi sanno meglio di me che la legge deve essere applicata in ogni caso. Non si può fare una legge che non possa essere applicata in ogni caso. Quindi, confido che, per queste ragioni, non si vorrà insistere nella proposta che è stata fatta.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Poiché devo recarmi al Senato per rispondere ad alcune interrogazioni, chiedo che il seguito della discussione venga rinviato ad altra seduta.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno udito la richiesta del rappresentante del Governo.

Se non vi sono osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI